



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Presidente

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Decreto del Presidente | numero 1 | del 4 maggio 2022 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Atto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016. |
|-----------------|--|

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- l'Ufficio d'Ambito di Lodi è " Titolare del trattamento " così come definito all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
- l'art. 4, comma 7, del GDPR introduce le seguenti definizioni:
 - ✓ «Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - ✓ «Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- l'art. 28 del GDPR dispone che:
 - a) qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
 - b) il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
 - c) i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:



- 1) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - 2) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - 3) adotti tutte le adeguate misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- con determinazione dirigenziale n. 127 del 6 dicembre 2021 l'Ufficio d'Ambito di Lodi ha affidato alla società **Safety Solutions snc**, con sede legale in Cesano Boscone (MI), via San Francesco d'Assisi 2, P.IVA 08819570964, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 per il triennio 2022-2024, ruolo che comporta la necessità, da parte di Safety Solutions snc, di trattare, in nome e per conto del Titolare del trattamento, dati personali che, come tali, sono soggetti all'applicazione del GDPR;

VISTO lo Statuto aziendale;

DECRETA

- 1) di nominare, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la società **Safety Solutions snc**, con sede legale in Cesano Boscone (MI), via San Francesco d'Assisi 2, P.IVA 08819570964, Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi assunti nel contratto di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 con scadenza 31 dicembre 2024 di cui alla determinazione dirigenziale n. 127 del 6 dicembre 2021;
- 2) di comunicare la presente nomina al Responsabile della Protezione dei Dati personali;
- 3) di specificare quanto segue:

A) COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal GDPR, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

1. il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
2. deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni dell'art. 32 del GDPR;
3. deve adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà anche assicurarsi della qualità delle copie di back-up dei dati e della loro conservazione in luogo adatto e sicuro;
4. deve predisporre ed implementare le eventuali ulteriori adeguate misure di sicurezza, tra le quali quelle minime elencate nella circolare AGID n. 2 del 18 aprile 2017;
5. deve dare immediata e dettagliata notizia al Titolare di eventuali "incidenti di sicurezza" (Data Breach) e deve prestare la massima collaborazione alla limitazione e risoluzione degli stessi.



Il Responsabile esterno del trattamento potrà nominare, se ritenuto necessario, “Subresponsabili del Trattamento” dandone preventiva comunicazione al Titolare; detti Subresponsabili opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile esterno del trattamento qui nominato, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

B) PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE A CURA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire sia nel rispetto di quanto previsto dal GDPR che dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre ottemperati i seguenti presupposti:

- a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- b) i dati devono, inoltre, essere:
 - trattati soltanto per la finalità prevista in ogni contratto;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per gli scopi del trattamento.

Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (decreto legislativo 101/2018), sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR), oltre al risarcimento del danno (art. 82 del GDPR).

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 3 del GDPR, il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni qui impartite al Responsabile esterno del trattamento

All’atto della conclusione o della revoca del contratto in essere, il Responsabile esterno del trattamento permetterà al Titolare del trattamento di prelevare dai sistemi elettronici della **Safety Solutions snc** tramite apposita funzione gli archivi informatici; la **Safety Solutions snc** si impegna a cancellare fisicamente dai propri sistemi e dai propri archivi elettronici e cartacei tutti i dati di proprietà del Titolare del trattamento decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del contratto di cui sopra, fatti salvi diversi obblighi di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente (nazionale ed europea) ed ai provvedimenti del Garante della Protezione dei dati personali.

IL PRESIDENTE
Angelo Sichel

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Per accettazione:

Safety Solutions snc
(Responsabile esterno del trattamento)